

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

AROMA GIOVEDÌ 10
Cnf, giornata dedicata
all'avvocato europeo

Il Consiglio nazionale forense (Cnf), insieme con le avvocature europee, celebra giovedì la Giornata europea dell'avvocato in concomitanza con la ricorrenza della firma a Parigi della dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo (siglata il 10 dicembre 1948) e della giornata mondiale dei diritti umani, istituita dall'Onu il 10 dicembre 1950. Nell'occasione il Cnf ha organizzato diverse iniziative, che si svolgeranno in sede o saranno fruibili tramite il sito istituzionale. Per approfondire il tema della libertà di espressione nei suoi risvolti sociali e giuridici il Cnf ha realizzato tre video-interviste.

AMILANO VENERDÌ 11
Processo in declino
e ruolo dei legali

«Il declino della giurisdizione e il ruolo dell'avvocatura»: è il titolo del convegno, organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano, che si terrà venerdì nell'aula magna del palazzo di Giustizia. Ad aprire i lavori, alle 14,45, sarà il presidente, Remo Danovi, che introdurrà il tema della giurisdizione forense. A seguire si parlerà di mediazione familiare, la composizione delle crisi da sovraindebitamento e della camera arbitrale. Alla tavola rotonda finale parteciperà, tra gli altri, il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, Michele Vaiera.

Vincoli sui patrimoni. I Tribunali di Bergamo e di Monza dichiarano la nullità o non riconoscibilità dell'istituto

Nuovo stop al trust autodichiarato

Il disponente non può essere anche trustee: manca il trasferimento dei beni

Angelo Busani

Tempi duri per il trust "autodichiarato": dapprima il Tribunale di Monza, in una sentenza data il 13 ottobre 2015 (procedimento 8548), e poi il Tribunale di Bergamo, con sentenza 2444 depositata il 4 novembre 2015, hanno dichiarato la nullità (o la non riconoscibilità) del trust autodichiarato nel nostro ordinamento.

Per trust autodichiarato si intende il caso nel quale il settlor (disponente) nomina se stesso quale trustee, vincolando alcuni beni all'attuazione del trust e mandando a formare un sottoinsieme affianco del proprio "patrimonio generale" dal quale sono isolati. E, in altri termini, l'istituzione di un vincolo di destinazione nel patrimonio di un dato soggetto alla stessa stregua di quel che accade quando, ad esempio, si istituisce un fondo patrimoniale oppure un vincolo come quello di cui all'articolo 2045-ter del Codice civile.

Le due sentenze di Bergamo e Monza hanno una evidente "ispirazione" nell'ordinanza della Cassazione n. 3735 del 24 febbraio 2015, n. 3735: in quell'occasione infatti, seppur incidentalmente (in un contesto finalizzato a giudicare

sul trattamento tributario applicabile all'atto istitutivo del trust), la Cassazione ha osservato che il trust autodichiarato «benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento o terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla

IL PRECEDENTE

Le decisioni sono in linea con l'interpretazione della Suprema corte con l'ordinanza 3735 di febbraio 2015

soddisfazione dell'interesse programmatore».

Quanto alle motivazioni del Tribunale di Bergamo, esse sono tutte incentrate (senza spiegarlo granché) sul presupposto che, nel nostro ordinamento, non è tollerabile (e perciò è nullo) un trust senza un trustee diverso dal settlor; e che l'unica possibilità di auto-istituire un vincolo di destina-

zione nel patrimonio di un dato soggetto sarebbe il ricorso al vincolo di cui all'articolo 2045-ter del Codice civile.

Più articolata la sentenza di Monza. In essa si afferma che il trust autodichiarato non sarebbe tanto da giudicare in termini di nullità, quanto di sua «non riconoscibilità» nel nostro ordinamento, e ciò per due ragioni:

1 il trust presuppone un trustee diverso dal disponente;
2 non è riconoscibile in Italia un trust i cui elementi importanti (soggetti e beni) appartengono a un ordinamento (come l'Italia) che non riconosce l'istituto del trust (e il cui unico elemento di internazionalità sia la legge applicabile).

L'erroneità di quest'ultima affermazione non necessita di tante parole. Basta a dimostrarlo, prima di ogni argomentazione giuridica, il rilievo fattuale che, da un lato, se l'affermazione fosse vera, in Italia sarebbe preclusa l'operatività di centinaia di trust che invece serenamente da tanti anni svolgono il loro compito; e, d'altro lato, che il nostro ordinamento, ha sempre riconosciuto (sulla base di solide argomentazioni giuridiche) a



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime
sulla responsabilità
per debiti ereditari

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista ha a disposizione uno strumento di lavoro indispensabile. Nell'edizione di oggi, tra l'altro, la rassegna di massime a cura di Lex24 sulla limitazione della responsabilità dell'erede per debiti ereditari

ogni livello e in innumerevoli occasioni (legislature, fisco, giurisprudenza, pubblici registri, ordini professionali, teorici e pratici del diritto) la valida operatività del trust interno, anche nella forma autodichiarata.

Quanto al fatto che, per essere riconoscibile, un trust debba necessariamente presupporre un trustee diverso dal settlor, la questione è senz'altro più spinosa. Anzitutto appare impropria la scelta del giudice di rimanere nel terreno della riconoscibilità (invero appropriato per l'operatività in Italia di strutture giuridiche estranee al nostro ordinamento) invece che ragionare in termini di validità o di invalidità dell'atto stipulato nel contesto del nostro ordinamento. Inoltre, è noto che se l'articolo 2 della Convenzione dell'Arja del 1985 bensì stabilisce come carattere saliente del trust il fatto che determinati «beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee», nella stessa norma si ammette pure che «il costituente conservi alcune prerogative», ciò che è pacificamente interpretato nel senso che il disponente possa essere trustee di se stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro. Anche se ci sono i certificati medici

La malattia di massa obbliga ad accertare se c'è un reato

Giampiero Falasca

La lotta contro gli scioperi selvaggi attuati a colpi di falsi certificati medici segna un punto importante, grazie alla sentenza 48328/2015 della Corte di cassazione.

Secondo la pronuncia, non è possibile escludere la commissione di reati per il semplice fatto che l'assenza collettiva dal lavoro per malattia è giustificata da certificati medici: se esiste il fondato sospetto che l'azione di protesta sia stata attuata con metodi illeciti, è necessario che si svolga il processo penale, in modo da svolgere tutti gli accertamenti necessari a valutare l'attendibilità delle fonti di prova.

Mediante tale ragionamento la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Forlì aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di oltre 30 dipendenti di un'azienda di trasporti, che sono stati accusati di truffa e interruzione di pubblico servizio per essersi assentati tutti insieme dal lavoro in due giorni consecutivi, e che hanno giustificato la propria assenza mediante la presentazione di appositi certificati medici.

Il giudice dell'udienza preliminare ha escluso il rinvio a giudizio di questi lavoratori (ad eccezione di due di loro), in quanto - a suo dire - pur apparendo verosimile che nelle giornate in questione vi fosse stata una forma illegittima di astensione dal lavoro, non sarebbe stato possibile effettuare accertamenti specifici circa la falsità dei certificati medici presentati per giustificare l'assenza e, quindi, non sarebbe stato possibile provare la commissione dei reati ipotizzati.

La Corte di cassazione ha ritenuto lacunoso questo ragionamento sotto un duplice profilo. Da un lato, la Corte ritiene che il Gup abbia violato il principio (di matrice giuri-

sprudenziale) secondo il quale la decisione di non rinviare a giudizio l'imputato si deve fondare solo sull'inadeguatezza e contraddittorietà degli elementi probatori a sostenere l'accusa, mentre non può fondarsi sulla base di una valutazione di merito sulle fonti di prova. Il Gup, avendo espresso delle valutazioni circa la veridicità della malattia, avrebbe violato tale principio, formulando delle considerazioni merito che potevano trovare posto solo nel corso del dibattimento.

Da un altro lato, la suprema corte rileva che il Gup non ha fornito adeguata e sufficient-

LA MOTIVAZIONE

Poiché il Gup ha espresso dubbi sul comportamento dei lavoratori avrebbe dovuto effettuare una verifica in dibattimento

te motivazione delle ragioni per cui sarebbe stato impossibile verificare la falsità delle malattie attestate dai certificati medici presentati dai lavoratori.

Tale ragionamento, osserva la sentenza, è smentito anche dal fatto che per due dei lavoratori imputati è stato disposto il rinvio a giudizio, in quanto avrebbero sollecitato i loro colleghi a partecipare alla protesta mediante la presentazione di falsi certificati. Il rinvio a giudizio di questi due lavoratori, conclude la Corte, conferma che è possibile verificare l'effettiva sussistenza delle malattie denunciate, mediante accertamenti specifici.

C'è da sperare che questo approccio di maggior rigore possa aiutare a prevenire queste forme di protesta che, ciclicamente, tornano agli onori della cronaca, soprattutto in occasione delle festività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. Lo stato di ansia della vittima non è in contrasto con la frequentazione di posti di divertimento

Stalking, la paura non esclude lo svago

Patrizia Maciocchi

ROMA

La presenza di un grave stato di ansia e di paura non esclude che la vittima dello stalking possa continuare a frequentare la discoteca, la spiaggia o, addirittura, il bar gestito dal suo persecutore. La Cassazione, con la sentenza 48332 depositata ieri, respinge il ricorso di uno stalker che negava di aver violato la sfera privata dell'ex che intendeva "ricquistare", perché le molestie contestate erano avvenute sempre in locali pubblici, compreso il suo.

La Suprema corte torna così sul reato di atti persecutori, pre-

visto dall'articolo 612-bis del Codice penale, e sui requisiti necessari a configurarlo. Nella decisione adottata dai giudici pesa soprattutto l'abitudine del comportamento minaccioso dell'imputato, che inviava alla donna messaggi oltraggiosi, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione: dalla chat al cellu-

IL PRINCIPIO

Il molestatore deve tenersi a distanza dalla vittima anche se la incontra in un luogo a lui non interdetto

lario. L'uomo non perdeva occasione per perseguitare la ragazza con la quale aveva avuto una breve relazione neppure quando la incontrava nei luoghi ricreativi frequentati da entrambi. Una libertà di movimento che, secondo la difesa dello stalker, era in contrasto con lo stato di ansia e di paura che la vittima dovrebbe provare.

Di parere diverso la Cassazione, secondo la quale, malgrado un perdurante timore il perseguitato può continuare a frequentare i posti di svago.

La decisione della Suprema corte è coerente con la linea abbracciata dai giudici di legitti-

mità, sempre più propensi a riconoscere lo stalking anche in assenza di tutti gli elementi che lo contraddistinguono. Per configurare il reato non è, infatti, necessario un grave stato di ansia o di paura o il fondato timore per l'incolumità propria, di amici e familiari: né è fondamentale che la vittima alteri le sue abitudini di vita.

Per condannare basta anche solo uno di questi elementi e non serve neppure che lo stalker sia un "maniac" seriale ma sono sufficienti due soli episodi di molestia (sentenza 14212 del 2015). Recentemente i giudici hanno messo al bando anche gli

sguardi se questi sono tanto minacciosi da spaventare il destinatario (sentenza 5664 del 2015). Nella stessa decisione però la Cassazione ha affermato anche un principio garantista per il persecutore, sostenendo che il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima non può essere generico. Per la Cassazione se si sceglie la via dell'"interdizione" da alcuni luoghi questi vanno individuati con precisione.

È però preferibile avvertire il molestatore che deve tenersi lontano dalla persona offesa: anche quando la incontra per caso. Principio del quale non ha fatto tesoro l'imputato della vicenda esaminata nella sentenza di ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

JOBS ACT

9

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Paola Sanna e Luca Vichi

Il Sole 24 ORE

Guida al Lavoro

www.jobsact.ilssole24ore.com

JOBS ACT

IL MONDO DEL LAVORO VOLTA PAGINA. A TEMPO INDETERMINATO.

UNA GUIDA COMPLETA PER CONOSCERE OGNI ASPETTO DELLA NUOVA RIFORMA DEL LAVORO.

Dal Sole 24 ORE dodici volumi per analizzare dettagliatamente le importanti novità introdotte dal Jobs Act. Nel nono volume, la riforma degli ammortizzatori sociali. Un quadro operativo e dettagliato delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e di disoccupazione.



DA MARTEDÌ 8 DICEMBRE IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€ IN PIÙ.

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

